

Statuto della Commissione Presbiterale Italiana

La Commissione Presbiterale Italiana è stata eretta per delibera della VII Assemblea Generale (9-14 settembre 1970) e il Consiglio Permanente, nella sessione del 7-9 febbraio 1973, ne ha approvato il regolamento ad experimentum e per un triennio.

La Presidenza della C.E.I., per mandato del Consiglio Permanente, nella riunione del 13 gennaio 1977, sentite la Commissione Episcopale per il clero e la Commissione Presbiterale uscente, ha approvato il seguente testo di Statuto per il triennio 1977-1980.

Art. 1

La Commissione Presbiterale Italiana (C.P.I.) ha lo scopo di offrire una collaborazione di consulenza pastorale alla Conferenza Episcopale Italiana:

- nella ricerca, nella individuazione e nell'approfondimento di problemi pastorali di carattere nazionale e, in particolare, di quelli relativi al Clero;
- nello studio di soluzioni possibili;
- nella formulazione di progetti operativi.

Art. 2

La Commissione Presbiterale Italiana accoglie rilievi, suggerimenti e proposte da parte delle Commissioni Presbiterali regionali.

Art. 3

Gli argomenti di studio sono normalmente indicati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana o dal Direttivo della Commissione Presbiterale o da almeno un terzo dei membri della Commissione stessa.

Art. 4

La Commissione Presbiterale ha voce consultiva e le sue conclusioni sono presentate alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 5

La Commissione Presbiterale è costituita da:

- due membri per ogni Regione Pastorale d'Italia, nominati dalle rispettive Conferenze Episcopali regionali tra quattro candidati scelti dalla locale Commissione Presbiterale regionale;
- cinque membri religiosi nominati dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (C.I.S.M.).

Art. 6

I membri della Commissione Presbiterale durano in carica tre anni e sono rieleggibili soltanto per un triennio.

« Durante munere » sono membri di diritto delle Commissioni Presbiterali regionali che li hanno espressi.

Art. 7

Organo dirigente della Commissione Presbiterale è il Direttivo costituito da:

- un Vescovo Presidente designato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
- sei membri eletti dalla Commissione Presbiterale, in ragione di due per ogni zona geografica d'Italia ossia: Nord, Centro e Sud;
- un segretario nominato dal Vescovo Presidente tra i membri della Commissione Presbiterale.

Art. 8

Il Direttivo ha il compito di:

- preparare l'o.d.g. delle adunanze;
- scegliere gli eventuali relatori su determinati argomenti;
- curare il coordinamento dei lavori;
- mantenere, su incarico della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, i rapporti con altri organismi su piano nazionale e internazionale.

Art. 9

Il Segretario notifica le convocazioni del Direttivo e della Commissione, cura la redazione dei verbali, la conservazione dell'archivio, le eventuali comunicazioni ed i comunicati alla stampa autorizzati dalla Segreteria della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 10

La commissione Presbiterale si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno.

In seduta straordinaria si riunisce ogni volta che, a giudizio del Direttivo, sia ritenuto opportuno, oppure un terzo dei membri della Commissione stessa ne faccia richiesta al Presidente.

Art. 11

Il Direttivo si riunisce normalmente per preparare le riunioni plenarie della Commissione Presbiterale e ogni volta che il Presidente o un terzo dei membri della Commissione lo richieda.

Art. 12

Normalmente il luogo delle adunanze tanto della Commissione Presbiterale quanto del suo Direttivo è in Roma, presso la Sede della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 13

La Commissione Presbiterale, quando è invitata dalla Presidenza della Conferenza Episcopale, designa i propri rappresentanti a partecipare alle Assemblee di essa o ad altre riunioni.

Art. 14

Le spese di funzionamento della Commissione Presbiterale sono a carico delle Commissioni Presbiterali regionali e, pro rata parte, della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e della Conferenza Episcopale Italiana, sulla base di bilanci preventivi e consuntivi approvati dalla Presidenza di quest'ultima.

Art. 15

Il recapito della Commissione Presbiterale è in Roma, presso la Sede della Conferenza Episcopale Italiana.